



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Via del Cinema, 5 int. 1 - 61122 PESARO
CENTRALINO: 0721 64291

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cplnd.pesaro@figc.it
pec: pesaro@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 93 del 09/06/2020

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	2
ALLEGATI	2

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 60 DEL 08.06.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la circolare N. 17 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D. inerente l'oggetto:

“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili per uso non abitativo – Art. 28 D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:

PROPOSTE PRATICHE PER LE SEDUTE DI ALLENAMENTO a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC

CHIUSURA SEDI

Si comunica che le sedi delle Delegazioni provinciali e distrettuale rimarranno chiuse **fino a tutto il 12.06.2020**, salvo ulteriori proroghe e che la sede del Comitato Regionale Marche rimarrà chiusa al pubblico fino alla suddetta data.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Per urgenti incombenze contattare il Delegato Cav. Pasquale MORMILE 339 8305999

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 181 – RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2020

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente
Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni - Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente
Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 4 giugno 2020, ha pronunciato

Decisione n. 28/TFT 2019/2020 Deferimento n. 10807/886 pfi 19-20 MDL/pe del 20 febbraio 2020

a seguito del Deferimento n. 10807/886 pfi 19-20 MDL/pe del 20 febbraio 2020, a carico di NARDI Luigi e dell'A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento in data 20 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **NARDI Luigi**, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con l'aggravante di cui all'art. 14 comma 1, lett. l) del CGS in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società dallo stesso rappresentata, per avere quest'ultima, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. Santa Maria Truentina CDL/Monsampietro Morico, valida per il Campionato di Prima Categoria, girone "D", del Comitato Regionale Marche, stagione sportiva 2019/2020, emesso un comunicato stampa ufficiale, affidato per la successiva pubblicazione e diffusione alla testata giornalistica sportiva online "*Marche in Go!*", contenente espressioni e frasi, così come riportate nell'atto di imputazione, da intendersi qui integralmente trascritte, gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro, sia dell'Arbitro del predetto incontro, sia, più in generale, dell'istituzione arbitrale intesa nel suo complesso;
- **l'A.S.D. SANTA MARIA TRUENTINA CDL**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, di quanto ascritto e contestato al proprio, all'epoca dei fatti, Presidente.

Con nota del 27 febbraio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata - a seguito dei rinvii e sospensioni dei termini processuali determinati dalla nota emergenza epidemiologica Covid-19 - per l'odierna riunione, con

l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d'udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, le dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara in questione e dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, affidate dalla società deferita ad un comunicato stampa ufficiale, di tenore inequivocabile, destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (comunicato stampa affidato ad un sito sportivo internet per la successiva pubblicazione e diffusione), risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità (art. 4, comma 1, CGS) ed il "divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone" (art. 23, comma 1, CGS), con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. l) CGS per essere stato il fatto commesso "a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione", che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti loro contestati.

E' indubitabile infatti che accusare il direttore di gara e l'istituzione arbitrale nei termini sopra esposti, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne leda, invece, la reputazione.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni in esame. Le stesse infatti, considerandone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state formulate, gli strumenti di diffusione, sfociano obiettivamente in una vera e propria denigrazione dell'operato dell'arbitro della specifica gara e dell'istituzione arbitrale nel suo complesso.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità come emergente dall'atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento in epigrafe e, per l'effetto, applica le seguenti sanzioni:

- al Presidente NARDI Luigi, l'inibizione per giorni 20 (venti);
- all'A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 giugno 2020.

Il Presidente ed Estensore
F.to in originale
Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 8 giugno 2020

Il Segretario f.f.
F.to in originale
Angelo Castellana

Decisione n. 29/TFT 2019/2020
Deferimento n. 10975/688 pfi 19 20/MDL/vdb del 24 febbraio 2020

a seguito del Deferimento n. 10975/688 pfi 19 20/MDL/vdb del 24 febbraio 2020, a carico dell'U.P. Arzilla, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento in data 24 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito

- **l'U.P. ARZILLA** per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per il comportamento tenuto dal calciatore alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del CGS, responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 32, comma 2, CGS e 40, comma 6, NOIF, per avere dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per l'U.P. Arzilla, in maniera mendace, di non essere stato mai tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere; fatto commesso in Pesaro nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera. La Federazione Albanese comunicava infatti all'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC che il precitato calciatore risultava essere già stato tesserato per una società ad essa affiliata e, quindi, in contrapposizione alla dichiarazione rilasciata, ove lo stesso aveva dichiarato "di non essere mai stato tesserato in una federazione estera".

Con nota del 2 marzo 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata - a seguito dei rinvii e sospensioni dei termini processuali determinati dalla nota emergenza epidemiologica Covid-19 - per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale e, per la Società deferita, il Presidente sig. Gianni Manenti.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità della società deferita con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale d'udienza.

Il Presidente della Società deferita faceva presente che fu un'Associazione che si occupava del giovane a garantire che lo stesso non fosse stato mai tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere; concludeva, pertanto, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Preliminarmente, deve rilevarsi che il calciatore in questione, Pepa Amarildo, congiuntamente al di lui Tutore, ha proposto "istanza per la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 C.G.S.", con conseguente stralcio da parte della Procura Federale della relativa posizione.

Si procede pertanto nei confronti della sola Società.

La Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale l'U.P. Arzilla contestando alla stessa le violazioni in epigrafe riportate.

È risultato che la Società deferita nel corso della corrente stagione sportiva aveva chiesto il tesseramento del ridetto Pepa Amarildo, cittadino Albanese, allegando al relativo modulo la dichiarazione rilasciata dal medesimo calciatore, unitamente alla Delegata del di lui Tutore, di non essere mai stato tesserato per Società appartenenti a Federazioni estere, quando invece era stato accertato che lo stesso era già stato tesserato per Società affiliata alla Federazione Albanese.

A prescindere ed indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla condotta del calciatore, demandata ad altro giudizio a seguito dell'eseguito stralcio della sua posizione, va qui affermato - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza sportiva - che la violazione contestata non è, comunque, ascrivibile alla Società, la cui richiesta di tesseramento del calciatore si era fondata sulla dichiarazione del medesimo, unitamente alla Delegata del di lui Tutore, di per sé sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento. Peraltro, non risulta in atti che il calciatore sia stato effettivamente impiegato (*ex plurimis*, CDN, Com. Uff. n. 38/CDN - n. 335 - 2008/2009).

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio, proscioglie la Società deferita dagli addebiti contestati.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 giugno 2020.

L'Estensore

F.to in originale

Francesco Scalonì

Il Presidente

F.to in originale

Giammarì Schippa

Depositato in Ancona, in data 8 giugno 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

Decisione n. 30/TFT 2019/2020

Deferimento n. 11002/354 pfi 19 20/MDL/vdb del 25 febbraio 2020

a seguito del Deferimento n. 11002/354 pfi 19 20/MDL/vdb del 25 febbraio 2020, a carico di Diamanti Romano, Paoletti Giusy e dell'A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento in data 25 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **DIAMANTI Romano**, all'epoca dei fatti Presidente e rappresentante legale dell'A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva previgente, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, in relazione a quanto statuito dal C.U. n. 1 S.G.S. – F.I.G.C. ss 18/19 e 19/20, per avere consentito e comunque non impedito l'organizzazione, da parte della propria società, di un campus estivo per giovani calciatori (nati dal 2013 al 2003), denominato "Football Summer Camp" tenutosi dal 24 giugno 2019 al 12 luglio 2019 presso gli impianti sportivi di Venarotta (AP) nonché l'organizzazione di un Open Day, per giovani calciatori (nati tra il 2007 ed il 2010), tenutosi presso l'impianto sportivo Fratelli Agostini di Ascoli Piceno dal 21 al 23 agosto 2019, in difetto di comunicazione al Coordinatore del S.G.S. – F.I.G.C. delle Marche, territorialmente competente;
- **PAOLETTI Giusy**, all'epoca dei fatti Dirigente dell'A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, addetta alla lettura dei C.U. ed a gestire i rapporti con la FIGC, per richiedere le varie autorizzazioni o per trasmettere le previste comunicazioni federali, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva previgente, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, in relazione a quanto statuito dal C.U. n. 1 S.G.S. – F.I.G.C. ss 18/19 e 19/20, per avere omesso di inoltrare formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. – F.I.G.C. delle Marche, territorialmente competente, in relazione all'organizzazione, da parte dell'ASD Calcio Atletico Ascoli, di un campus estivo per giovani calciatori (nati dal 2013 al 2003), denominato "Football Summer Camp" tenutosi dal 24 giugno 2019 al 12 luglio 2019 presso gli impianti sportivi di Venarotta (AP) nonché un Open Day, per giovani calciatori (nati tra il 2007 ed il 2010), tenutosi presso l'impianto sportivo Fratelli Agostini di Ascoli Piceno dal 21 al 23 agosto 2019,
- **l'A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS previgente, oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte poste in essere da soggetti con questa tesserati al momento della commissione dei fatti come sopra descritti.

Con nota in data 3 marzo 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata - a seguito dei rinvii e sospensioni dei termini processuali determinati dalla nota emergenza epidemiologica Covid-19 - per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d'udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Secondo quanto statuito dalla FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato sul Com. Uff. n. 1 in data 2 luglio 2019:

- con riferimento ai CENTRI ESTIVI, *“Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni. La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro ...”*;
- con riferimento all'OPEN DAY, *“Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY - cioè "un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff" - è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato”*.

Nel caso di specie è emerso che i deferiti, nell'organizzare le attività promozionali in questione, non hanno ottemperato agli obblighi sopra indicati.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, tali condotte risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità (art. 4, comma 1, CGS) che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti loro contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l'entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Pertanto eque e congrue appaiono le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento in epigrafe e, per l'effetto, applica le seguenti sanzioni:

- al Presidente DIAMANTI Romano, l'inibizione per mesi 4 (quattro);
- alla Dirigente PAOLETTI Giusy, l'inibizione per mesi 3 (tre);
- all'A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 giugno 2020.

L'Estensore

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente

F.to in originale

Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 8 giugno 2020

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Angelo Castellana

a seguito del Deferimento n. 11066/827 pf 19-20/GC/LDF/ac del 26 febbraio 2020, a carico di Pancotto Frediano e dell'A.S.D. Montecosaro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento in data 26 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **PANCOTTO Frediano**, iscritto nell'Albo dei Tecnici e persona che svolge attività all'interno e nell'interesse dell'A.S.D. Montecosaro ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del medesimo Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "comunicato" pubblicato in data 20 gennaio 2020 sulla testata giornalistica web "www.marcheingol.it", espresso pubblicamente dichiarazioni, così come riportate nell'atto di imputazione, da intendersi qui integralmente trascritte, lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell'arbitro della gara Calcio Atletico Ascoli/Montecosaro, disputatosi in data 18 gennaio 2020 e valevole per il Campionato di Promozione Regionale Marche, girone "B";
- l'**A.S.D. MONTECOSARO** della violazione di cui agli artt. 6, comma 2, 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal tecnico Pancotto Frediano, così come sopra indicati.

Con nota in data 5 marzo 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata - a seguito dei rinvii e sospensioni dei termini processuali determinati dalla nota emergenza epidemiologica Covid-19 - per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Le memorie difensive

Nei termini di rito il tecnico deferito ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale, ricordando la sua "storia calcistica" ed il suo impegno per la diffusione degli autentici valori sportivi: - ha ammesso di non avere, nell'occasione, "mantenuto la necessaria lucidità", giudicando "inopportuno e sbagliato" quanto sostenuto nella pubblicazione in questione, senza tuttavia "aver trascorso i toni ... della buona educazione"; - ha escluso ogni coinvolgimento della Società; - ha porto le sue scuse alla classe arbitrale ed in particolare alla terna della gara in questione; - si è impegnato per il futuro a lottare "contro la cultura degli alibi e di conseguenza nel sostenere la terzietà della classe arbitrale", anche organizzando all'uopo specifici eventi sportivi.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno è comparso per i deferiti.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d'udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, le dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell'arbitro della gara in questione, di tenore inequivocabile, espresse dal tecnico deferito pubblicamente, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione (pubblicazione su siti web), risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità (art. 4, comma 1, CGS) ed il "divieto di esprimere

pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone" (art. 23, comma 1, CGS), che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti loro contestati.

E' indubitabile infatti che accusare la classe arbitrale ed, in particolare, il direttore di gara, nei termini sopra esposti, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne leda, invece, la reputazione.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni in esame.

Le stesse infatti, considerandone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state formulate, gli strumenti di diffusione, sfociano obiettivamente in una vera e propria denigrazione della classe arbitrale e dell'operato dell'arbitro della specifica gara.

Di dette violazioni, ritiene il Collegio debba rispondere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, anche la Società posto che il tecnico deferito, per sua stessa ammissione, ha "sempre operato sia come allenatore che come responsabile ... del settore giovanile" della medesima Società.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità come emergente dall'atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame e, in particolare, del pentimento mostrato dal tecnico deferito, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento in epigrafe e, per l'effetto, applica le seguenti sanzioni:

- al tecnico PANCOTTO Frediano, la squalifica per mesi 4 (quattro);
- all'A.S.D. MONTECOSARO, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 giugno 2020.

L'Estensore
F.to in originale
Valentina Pupo

Il Presidente
F.to in originale
Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 8 giugno 2020

ALLEGATI

**Circolare n. 60_Circolare LND
proposte-pratiche-sedute-di-allenamento_2**

Pubblicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 09/06/2020

**il Segretario
(Gianluca Ferri)**

**il Delegato Provinciale
(Pasquale Mormile)**